

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 965/2010 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 377/2010 ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio secco originario della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato»).
- (2) Si rammenta che il procedimento era stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano il 100 % della produzione totale dell'Unione.
- (3) Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

1.2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. A tal fine sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 111 del 4.5.2010, pag. 5.

produttori dell'Unione:

— Roquette GmbH, Germania,

— Roquette UK, Regno Unito.

- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di gluconato di sodio secco originario della Cina e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

- (6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando da 14 a 17 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

- (8) L'industria dell'Unione (IU) ha nuovamente espresso riserve in merito alla concessione del TEM al produttore esportatore cinese Shandong Kaison Biochemical, senza fornire nuovi elementi a sostegno di dette riserve.
- (9) L'IU ha inoltre affermato, senza fornire prove, che le materie prime utilizzate per produrre il gluconato di sodio secco in Cina erano esonerate dall'IVA e che l'acquirente poteva ottenere il rimborso di un'«IVA virtuale» compresa tra il 13 % e il 17 % sui propri acquisti. Per quanto concerne tali affermazioni è stato constatato che, per produrre gluconato di sodio secco, la materia prima (amido di mais) era stata acquistata da vari fornitori industriali che trasformano il mais (prodotto agricolo) in amido. Inoltre sono stati esaminati i prezzi dell'amido di mais nelle principali regioni del mondo e non sono stati individuati segnali del fatto che gli utilizzatori cinesi di amido di mais lo abbiano ottenuto a prezzi di favore. Sono state inoltre controllate numerose fatture d'acquisto dell'amido di mais e tutte menzionavano l'IVA. Mancavano anche le prove del rimborso dell'«IVA virtuale» sugli acquisti. Le obiezioni sono state pertanto respinte.

